



Circ. n. 060

Agli Studenti e alle Studentesse
Alle Famiglie
Al Direttore SGA
Al Personale ATA
Ai Docenti Collaboratori della Dirigente
A tutti i Docenti
Al sito WEB

Oggetto: Informativa sulle misure organizzative riguardanti la vigilanza degli Studenti e delle Studentesse – anno scolastico 2022/2023.

In occasione della regolare ripartenza delle attività didattiche che, come indicato nella Nota del MI n. 1998 del 19/08/2022, sono previste completamente in presenza per questo anno scolastico, non essendo più valide le disposizioni emergenziali dal 31/08/2022, si ritiene opportuno fornire un'informativa sulle principali misure organizzative riguardanti la vigilanza sugli studenti, tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi, con riferimento alle fonti normative, contrattuali e regolamentari circa la responsabilità che grava sull'Istituzione scolastica e, in particolare, sui singoli operatori scolastici.

Premesso che:

- la scuola ha l'obbligo della vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui gli stessi sono ad essa affidati;
- l'attività di vigilanza viene svolta nell'interesse degli studenti per assicurare agli stessi l'ambiente più idoneo allo svolgimento dell'attività didattica;
- la vigilanza coinvolge a diverso titolo il Dirigente Scolastico, i Docenti, il Personale non docente e gli studenti in relazione al loro diverso grado di età e di maturità,

si indicano agli interessati le misure di vigilanza sugli studenti da rispettare in diverse situazioni della vita scolastica.

Vigilanza dall'ingresso nell'edificio fino al raggiungimento dell'aula.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività didattica, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso gli ingressi di viale Gorizia n. 14 e n. 16 e in via Cuzzi, sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli studenti.

I collaboratori scolastici in servizio nel turno di riferimento vigileranno il passaggio degli studenti nei rispettivi piani o fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

In caso di ritardo, gli studenti possono sostare nell'aula studenti al piano terra e i collaboratori scolastici in servizio al centralino dovranno assicurarne la vigilanza. Gli studenti potranno raggiungere la propria classe solo al suono della campana.

Nel caso degli ingressi nelle ore successive alla prima ora, programmati dall'Istituto per varie cause (sciopero, assenza del docente, ecc...), gli studenti entreranno in Istituto per raggiungere la propria classe non prima del suono della campana.

I collaboratori scolastici in servizio assicureranno la vigilanza nelle loro aree di competenza fino all'arrivo del docente.

Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica.

Rientra negli obblighi di servizio imposti ai docenti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, il CCNL 2016/18 ricorda che, *“per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”*. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047, *“in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”*. Dispone, inoltre, l'art. 2048 che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale, che è chiamato a vigilare ed intervenire tempestivamente ove siano messi in atto comportamenti non conformi alle finalità didattiche delle singole ore di lezione, ovvero sanzionabili ai sensi del vigente Regolamento disciplinare.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, debba (non per futili motivi) assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di farlo deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2016/18).

Durante le lezioni non è consentito agli studenti allontanarsi dall'aula. Il docente può autorizzare l'uscita dall'aula di un solo studente per volta, per breve tempo (alcuni minuti). Qualora l'assenza si dovesse prolungare senza autorizzazione, il docente avviserà il collaboratore scolastico in servizio nella zona di competenza e/o la Presidenza, i quali provvederanno ad accertare la presenza dell'alunno/a e il suo rientro in aula.

Nel caso in cui la presenza di alcuni alunni fosse richiesta fuori dall'aula (per l'esercizio delle funzioni di rappresentanti, attività con un altro insegnante, ecc...), l'allontanamento degli stessi dall'aula deve essere annotato sul registro di classe.

Vigilanza durante i cambi dell'ora tra i docenti.

Nel limite del possibile e delle comuni norme di buon senso, durante il cambio dell'ora il docente deve attendere il collega che lo sostituisce, tenendo sempre presente che, per evidenti ragioni, il cambio deve essere effettuato nel più breve tempo possibile.

Considerato che in tale frangente è particolarmente rilevante la valutazione della maturità degli studenti, sarà prestata particolare attenzione agli studenti minorenni.

Per favorire il cambio di turno, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

Al fine di assicurare continuità nella vigilanza sugli alunni durante il cambio dell'ora dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono chiamati a collaborare, vigilando nei pressi delle aule interessate al cambio dell'ora e ritenute particolarmente bisognose di attenzione.

Si richiama l'attenzione dei collaboratori scolastici che, ad ogni cambio dell'ora dei docenti e negli intervalli ricreativi, sono tenuti a lasciare la propria postazione (bidelleria) per vigilare lungo i corridoi, anche per scoraggiare la formazione di assembramenti da parte degli studenti.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli studenti dandone, nel contempo, avviso all'ufficio della Presidenza o di Vicepresidenza.

Vigilanza durante gli intervalli di ricreazione.

Nell'ottica di un ritorno all'attività didattica in presenza secondo principi improntati alla gradualità e alla cautela, in coerenza con le misure di mitigazione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 adottate dall'Istituto con la circolare n. 37 "*Misure per la gestione di un caso positivo al SARS-CoV-2 in classe (a.s. 2022 -2023)*", si ritiene opportuno, in questa fase, che gli studenti restino in classe (oppure nell'area del corridoio antistante la propria classe) durante gli intervalli di ricreazione, secondo le modalità previste nella circolare n. 39, evitando di spostarsi a piani diversi o di uscire nel cortile.

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. I docenti, pertanto, sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli, restando in classe con gli studenti.

I collaboratori scolastici vigileranno nel corridoio del settore di competenza e in prossimità dei bagni.

Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio al termine delle attività del mattino o del pomeriggio, si dispone che presso la porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici di turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani assegnati per il proprio servizio.

Per assicurare la vigilanza, i docenti dell'ultima ora attendono l'ordinata uscita degli alunni dall'aula: si ricorda che è vietato far uscire le classi dall'aula prima del termine delle lezioni (si configurerebbe la condotta, illecita, di interruzione di pubblico servizio).

Vigilanza durante il tragitto aula/palestra/laboratori.

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori o alle palestre, il docente accompagnerà gli studenti ed effettuerà la vigilanza affinché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

Nel caso di esercitazioni motorie all'aperto, sarà cura dei docenti attivare forme idonee a contenere la naturale irruenza dei giovani nei giochi liberi o organizzati; nelle attività di palestra l'uso degli attrezzi deve essere proprio e sorvegliato dai docenti e, comunque, devono essere messe in atto tutte le misure necessarie a prevenire gli infortuni e a tutelare l'incolumità degli studenti.

Nei laboratori vigono le norme di comportamento previste dagli appositi regolamenti, che i docenti hanno cura di illustrare agli studenti.

Vigilanza tra la fine delle lezioni e l'inizio di attività pomeridiane.

Non è consentito agli studenti permanere nei locali dell'Istituto nell'arco di tempo compreso tra la fine delle lezioni e l'inizio delle attività pomeridiane organizzate dalla scuola (corsi di recupero,

sportelli, attività connesse all'ampliamento dell'offerta formativa, ecc...), in quanto non è possibile garantire la disponibilità di personale addetto alla necessaria sorveglianza.

Vigilanza durante lo sciopero del personale

In caso di sciopero del personale della scuola, che non assicuri il regolare svolgimento delle lezioni, le famiglie verranno avvertite con congruo anticipo con circolare del Dirigente Scolastico, secondo tutte le procedure di comunicazione e pubblicazione, della possibilità che la scuola non assicuri il servizio ovvero, che non lo assicuri in modo regolare.

Il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli studenti presenti a scuola.

Procedura da attivare in caso di malore/infortunio

In caso di malore lieve di uno studente, il docente presente in aula lo farà accompagnare dal collaboratore scolastico nell'aula appositamente predisposta, segnalando alla segreteria la necessità di avvisare i familiari (o i delegati) registrando l'orario di uscita dalla classe sul registro.

I familiari (o i delegati), dopo l'identificazione al centralino al piano terra, preleveranno lo studente per riaccompagnarlo a casa. Dovranno quindi giustificare su registro l'uscita anticipata.

In caso di malore più grave o infortunio, il docente presente in aula richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente in Istituto.

Valutata la situazione, avviserà la famiglia (o i delegati) dello studente e, ove necessario, inoltrerà la richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (118), provvedendo ad avvisare l'Ufficio di Presidenza.

Il docente presente, ai fini della procedura assicurativa, in caso di infortunio, redigerà l'apposita relazione da consegnare in segreteria il giorno stesso dell'accaduto. E' necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti.

Nel caso in cui sia necessario l'intervento dell'ambulanza del Pronto Soccorso e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, lo studente dovrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico.

Vigilanza in caso di evacuazione dell'Istituto

La regolamentazione sulla vigilanza in caso di evacuazione dell'istituto è assorbita e disciplinata dal relativo Piano di evacuazione.

Si rimanda, pertanto, alle disposizioni del Piano di evacuazione in vigore.

Si precisa che in ciascuna aula del Liceo sono affisse le "Norme di comportamento in caso di evacuazione" alle quali docenti e studenti devono attenersi.

Vigilanza durante le visite didattiche/viaggi di istruzione

La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle visite didattiche o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, *"almeno un accompagnatore ogni quindici alunni fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente può essere deliberata, sempre che ricorrano effettivamente esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istruzione scolastica correlata (CM n. 291/92-Regolamento Uscite Didattiche)".*

In caso di partecipazione di uno studente portatore di disabilità, sarà designato un qualificato accompagnatore, in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti.

Sorveglianza accesso estranei

Il collaboratore scolastico in servizio al centralino ha l'obbligo di sorvegliare con la massima cura l'ingresso principale del Liceo al fine di prevenire l'accesso indesiderato di estranei e di evitare spiacevoli inconvenienti che potrebbero turbare il sereno procedere delle attività.

Gli esterni dovranno al momento dell'ingresso, opportunamente motivato, identificarsi e firmare un registro disponibile al centralino sotto la responsabilità del collaboratore scolastico di turno.

Si raccomanda altresì ai collaboratori scolastici di essere sempre presenti e rintracciabili ai piani secondo le puntuali indicazioni degli ordini di servizio.

Legnano, 30.09.2022

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Fiorella Casciato

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93